



Notaio Avv.

GIUSEPPE GORLANI

Brescia, Piazza della Vittoria 11

Dello (BS), via Roma n. 157

T. 030/296510 F. 030/2906473

info@notaigdpa.it

Repertorio N. 10015

Raccolta N. 7317

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di novembre.
(10.11.2022)

In Mairano (BS), Via Soncini n. 5.

Avanti a me Avv. dott. GIUSEPPE GORLANI, notaio in Brescia,
con studio in Piazza della Vittoria n. 11, iscritto nel ruolo
del Distretto Notarile di Brescia,

SI E' RIUNITA

l'assemblea della associazione non riconosciuta:

- **"GRUPPO PRIMAVERA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" e, in
sigla, "G.P. O.D.V."**, con sede in Mairano (BS), Via Soncini
n. 5, Codice Fiscale 98051750176, iscritta presso il Registro
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione
provinciale di Brescia al n. 2132 Sezione A) SOCIALE (atto
di iscrizione n. 884 del 25/02/1997), per discutere e deliberare
sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. modifica art. 5 dello Statuto ADESIONE E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
come richiesto dal Ministero del Lavoro e politiche sociali.

2. modifica art. 13 dello statuto IL CONSIGLIO DIRETTIVO come
richiesto dal Ministero del Lavoro e politiche sociali.

E' PRESENTE

nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Ente,
il signor **MUSSIO EGIDIO VINCENZO**, nato a Mairano (BS) il 6 febbraio
1956, domiciliato per la carica presso la sede della associazione.

Il costituito, **cittadino italiano della cui identità personale io notaio sono certo**,
mi richiede di redigere il presente verbale.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.
Con il consenso dei presenti, assume la presidenza dell'assemblea
il costituito Presidente dell'Ente, il quale,

CONSTATATO

- che, a norma dell'art. 10 del vigente statuto, con avviso
inviato agli aderenti ed affisso nei locali della sede dell'associazione
in data 30 ottobre 2022, è stata ritualmente convocata in questo
giorno luogo ed ora, in unica convocazione, l'assemblea del
predetto ente per discutere e deliberare sull'ordine del giorno
precedentemente descritto;

- che in questa sede sono presenti, in proprio o per deleghe
che restano acquisite agli atti dell'ente, numero 25 (venticinque)
associati, come da elenco acquisito agli atti dell'associazione,
che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che del Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente signor
MUSSIO EGIDIO VINCENZO ed i Consiglieri signori BERSELLI
GIANMARIO, CARINI MAURA, RINALDI ADRIANA, mentre è assen-

REGISTRATO AGENZIA
ENTRATE DI BRESCIA

IL 14/11/2022

N. 58608

SERIE 1T

€ Esente

te giustificato il Consigliere signor PEDROTTI MARCO, il quale ha dichiarato, con documentazione acquisita agli atti sociali, di essere informato della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;

- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno,

VERIFICATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

L'assemblea costituita a atto a deliberare.

Prende per primo la parola il Presidente del Consiglio Direttivo, il quale inizia la propria trattazione ricordando ai presenti che l'Associazione "GRUPPO PRIMAVERA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" e, in sigla, "G.P. O.D.V.", con atto a rogito del Notaio Giuseppe Gorlani Repertorio 6932/4885 in data 28 maggio 2021, ha voluto "qualificarsi" come Ente del Terzo Settore ed applicando le norme (derogatorie e integrative rispetto al codice civile) sancite dalla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora innanzi "Codice del Terzo Settore").

Il Presidente ricorda all'assemblea i requisiti richiesti dal Codice del Terzo Settore ai fini dell'assunzione della relativa qualifica:

- l'ente deve esercitare la propria attività senza fini di lucro;

- l'ente deve essere costituito per il perseguimento di "finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale";

- infine, l'ente deve chiedere e ottenere l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

A tal fine, alla luce degli ultimi sviluppi ministeriali in materia [in particolare la Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali], il Presidente illustra gli adeguamenti statutari che si rendono necessari al fine di poter ottenere l'iscrizione nel R.U.N.T.S.

Indi, il Presidente propone di modificare l'articolo 5 del vigente statuto sociale in tema di ADESIONE E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO, in particolare riconoscendo il diritto di voto a tutti i soci o comunque l'esercizio del diritto di voto anche ai soci minorenni ove il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minore la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

Inoltre, il Presidente propone di modificare l'articolo 13 del vigente statuto sociale in tema di "CONSIGLIO DIRETTIVO", in particolare il penultimo comma, al fine di rendere più agevoli le procedure di nomina dello stesso, pur mantenendo la funzione prioritaria, caratterizzante e connaturata agli Enti del terzo settore a base associativa dell'organo

assembleare.

Il presidente, indi, propone di prevedere che nel caso in cui uno o più consiglieri, che non superino la metà del Consiglio Direttivo, cessino dall'incarico il Consiglio Direttivo può prevedere il subentro di coloro che risultino non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo nell'ordine di preferenza da essa risultante, in quanto capace di operare un corretto bilanciamento tra il principio di democraticità ed esigenza di funzionamento dell'ETS.

Dopo esauriente discussione il presidente dell'assemblea mette ai voti, espressi per alzata di mano, il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della "GRUPPO PRIMAVERA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" e, in sigla, "G.P. O.D.V."

udita

la proposta del presidente,

DELIBERA

- di modificare l'articolo 5 del vigente statuto sociale, in particolare il secondo comma relativo all'esercizio del diritto di voto, che assumerà il seguente tenore letterale:

"L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio. L'adesione all'Associazione comporta il diritto di voto a tutti i soci o comunque l'esercizio del diritto di voto anche ai soci minorenni ove il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. In particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione stessa, oltre per l'approvazione del bilancio di esercizio. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito registro. L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito regolamento. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

ro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrente a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.";

- di modificare l'articolo 13 del vigente statuto sociale, in particolare il penultimo comma materia di "CONSIGLIO DIRETTIVO", che assumerà il seguente tenore letterale:

"L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di quattro anni e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo anno. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un segretario. Le cariche sociali sono gratuite, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi e dalle condizioni preventivamente previste da apposito regolamento. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro trenta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea. Qualora il Consigliere non con-

divida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Consiglio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.";

- di dare mandato al Consiglio Direttivo e per esso, al Presidente, di eseguire tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti a quanto sopra deliberato e, al riguardo, conferendo disgiuntamente a ciascun membro del Consiglio Direttivo di richiedere l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed ogni potere per svolgere qualsiasi attività che si rendesse opportuna, anche apportando al presente atto e allo statuto ogni modifica si rendesse necessaria.".

Tale testo di deliberazione viene approvato dall'assemblea con i voti favorevoli di 25 (venticinque) associati su venticinque associati dei presenti e quindi all'unanimità dei presenti e con la maggioranza prevista dallo statuto, con il voto favorevole di tutti gli associati, presenti in proprio o per delega.

A questo punto il presidente dell'assemblea mi chiede di allegare al presente verbale lo statuto aggiornato con le modifiche testé deliberate. A ciò aderendo io notaio allego tale testo sotto la lettera "B".

Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola il presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara chiusa l'assemblea e scioglie la seduta alle ore diciotto e ventisette minuti.

Ai sensi dell'art. 82 del Codice Terzo Settore, le modifiche di cui al presente atto sono esenti dall'imposto di bollo nonché dall'imposta di registro, in quanto hanno lo scopo di adeguare lo statuto a modifiche o integrazioni normative.

L'intervenuto mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, composto di due fogli scritti in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su sei

pagine complete e su parte della settimana, e ne ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciotto e trentadue minuti.

FIRMATO:

MUSSIO EGIDIO VINCENZO

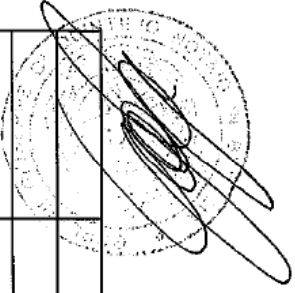
GIUSEPPE GORLANI - NOTAIO - SIGILLO

ALLEGATO " A "

all'atto n. 73/17
della raccolta

A	B	C	D	E	F	G	H	I
N°	Nome	Codice Fiscale	PRESENTE	DELEGA	ASSENTE	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
1	BARBETTA MAURIZIO	BRBMRZ62R13E841S	X					
2	BELLOTTI MARIA ROSA	BLLMRS50T66E841Y	X					
3	BERSELLI GIANMARIO	BRSGMR54D17C153W	X					
4	BERTAZZI TIZIANA	BRTTZN64M52B157A		X				
5	BONETTI ANGELO	BNTNGL54E30B157P	X					
6	CARINI MAURA	CRNMRA54L64E116O	X					
7	CECCARELLI DANIELA	CCCDNL47E56B157K	X					
8	GALVANI ANGELA	GLVNGL49C43B157C	X					
9	GRUMELLI LUIGI	GRMLGU54A01L778M	X					
10	LEIDE FRANCO	LDEFNC58M28E654G		X				
11	MENSI ROBERTO	MNSRR56D10E841M	X					
12	MUSSIO EGIDIO VINCENZO	MSSSGV56B06E841I	X					
13	MUSSIO GIUSEPPE	MSSGPP53R06B157E	X					
14	PEA SONIA	PEASNO70A64B157M	X					
15	PEDROTTI MARCO	PDRMRC86B09B157B		X				
16	PIRLO LODA VITTORIA	PRLVTR45M60E883X	X					
17	PRANDELLI MONICA	PRNMNC67R58B157V	X					
18	RATTI ELISABETTA	RTTLBT60R42B157W		X				
19	RINALDI ADRIANA	RLNDRN59P66G815E	X					
20	ROZZINI SERGIO	RZZSRG53L05G819M	X					
21	SESTI AURELIA	SSTRLA49L58E841I	X					
22	SESTI SILVIA	SSTSLV55C68E841G	X					
23	SPERLARI PAOLA	SPRPLA56L45B157N		X				
24	ZILETTI WALTER	ZLTWLR56L26E841C		X				
25	PALOSCHI MONIA	PSLSMNO69T62G149W	X					

Mussio Egidio Vincenzo



**ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 7317 DELLA RACCOLTA
STATUTO ASSOCIAZIONE
"GRUPPO PRIMAVERA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Costituzione, durata e sede

È costituita l'Associazione denominata "GRUPPO PRIMAVERA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo "G.P. O.D.V.".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

L'Associazione avrà durata fino al 2050.

L'Associazione fissa la propria sede in MAIRANO (BS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 – Statuto

L'Associazione G.V.P è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 – Finalità e attività di interesse generale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche, esercitando in via prevalente a favore di terzi attività di interesse generale aventi oggetto :

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- 2) interventi e prestazioni sanitarie;
- 3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 4) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- 5) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II - ADERENTI

ART. 4 – Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.

Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ART. 5 – Adesione e attività di volontariato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio. L'adesione all'Associazione comporta il diritto di voto a tutti i soci o comunque l'esercizio del diritto di voto anche ai soci minorenni ove il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. In particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione stessa, oltre per l'approvazione del bilancio di esercizio. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito registro. L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito regolamento. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrente a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 7 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III - ORGANI

ART. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge.

ART. 9 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutto coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ART. 10 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ART. 11 – Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- e) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- g) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
- h) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- i) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

ART. 12 – Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

ART. 13 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di quattro anni e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo anno. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un segretario. Le cariche sociali sono gratuite,

sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi e dalle condizioni preventivamente previste da apposito regolamento. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro trenta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea. Qualora il Consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Consiglio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 14 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica quattro anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 15 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 17 – L'Organo di controllo

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge con la durata di quattro anni e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo anno.

L'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi.

L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 18 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;

- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- entrate derivanti dalle attività di interesse generale, anche svolte con modalità commerciali, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 84 del D.lgs. 117/17;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

ART. 19 – Patrimonio, contributi e convenzioni

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 20 – Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le finalità statutarie.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 21 – Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di

gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche previste nel presente statuto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 22 – Libri Sociali Obbligatorii

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine alla stessa è rimessa all'Organo di Controllo medesimo.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 – Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dell'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Organizzazione di Volontariato secondo le determinazioni dell'Assemblea.

ART. 24 – Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 25 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

FIRMATO:

MUSSIO EGIDIO VINCENZO

GIUSEPPE GORLANI – NOTAIO – SIGILLO

	La presente copia è conforme all'originale, firmata a norma di legge, che si rilascia per uso consentito. Brescia, lì 17 novembre 2021	
--	--	--